



*Classificazione Decimale Dewey:*

**658.155 (23.) GESTIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE**

RUGGERO CORONA

**TECNICHE DI *CASHPOOLING*  
E PEGNO SUL SALDO DEL  
CONTO CORRENTE BANCARIO**





©

ISBN  
979-12-218-1996-0

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA** 30 MAGGIO 2025

## INDICE

- 7      **Capitolo I**  
      **Il fenomeno e i problemi**  
      1.1. La tesoreria aziendale ed il ruolo ancipite del cash pooling nel finanziamento al gruppo di società, 7 – 1.2. La polivalenza del pegno sul saldo del conto corrente bancario, 12 – 1.3. La tutela dei creditori diversi, 23 – 1.4. Il piano dell'indagine, 27.
- 31     **Capitolo II**  
      **I sistemi di *cash pooling*: profili societari e contrattuali**  
      2.1. Predisposizione di una tesoreria di gruppo: ragioni e motivazioni, 31 – 2.2. La natura dell'attività esercitata dalla pooler, 36 – 2.3. Decisioni sulla tesoreria nelle s.p.a. e nelle s.r.l.: competenza e contenuti, 39 – 2.3.1. La scelta delle eterodirette, 50 – 2.3.2. La scelta della capogruppo, 52 – 2.4. Il pool agreement ed il cash pooling agreement, 55 – 2.5. (Segue) La natura giuridica del cash pooling agreement, 61 – 2.5.1. Il virtual cash pooling, 61 – 2.5.2. L'effective cash pooling, 63 – 2.5.3. (Segue) Le ricostruzioni complesse, 63 – 2.5.4. (Segue) Le ricostruzioni unitarie, 67 – 2.5.4.1. Il deposito irregolare, il contratto d'opera intellettuale e l'appalto, 68 – 2.5.4.2. Il mutuo (di scopo), la causa creditizia e di finanziamento, la cessione del credito, 69 – 2.5.4.3. Il consorzio, la causa di collaborazione e la comunione di scopo, 71 – 2.5.4.4. Il mandato tra conto corrente di gestione e management contracts, 73 – 2.5.4.5. Il conto corrente non bancario, 75 – 2.5.4.6. Dal contratto misto al contratto atipico, 76 – 2.6. L'eventualità del corrispettivo e l'onerosità della causa del cash pooling agreement, 81.
- 85     **Capitolo III**  
      **Il pegno sul saldo del conto corrente bancario nei sistemi di *cash pooling***  
      3.1. Il virtual cash pooling ed il c.d. pegno cassaforte, 85 – 3.2. L'effective cash pooling ed i profili di anomalia del pegno, 87 – 3.2.1. Il pegno anomalo tipico, 88 – 3.2.1.1. Lo spossessamento evolutivo: l'indisponibilità giuridica,

88 – 3.2.1.2. La conformazione dello spossessamento e la riserva di utilità, 92 – 3.2.2. La scommessa condizionata, 96 – 3.2.3. Il pegno anomalo atipico, 100 – 3.2.4. Il superamento dell’atipicità, 101 – 3.2.4.1. Le garanzie finanziarie, 102 – 3.2.4.2. Il pegno mobiliare non possessorio, 105 – 3.2.4.3. Una possibile rimediazione del pegno anomalo (a)tipico, 106 – 3.3. (Segue) La compatibilità del pegno con lo zero balance cash pooling, 108 – 3.4. La causa di garanzia nel contesto dei finanziamenti al gruppo, 111.

## 113 Capitolo IV

### La tutela dei creditori particolari nella crisi e nell’insolvenza

4.1. La lesività dei trasferimenti infragruppo connessi al cash pooling, 113 – 4.2. La tutela legale: la postergazione nell’effective cash pooling e nel virtual cash pooling, 114 – 4.2.1. Virtual cash pooling e down-stream loans, 116 – 4.2.2. Virtual cash pooling e cross-stream loans, 120 – 4.2.3. Virtual cash pooling e up-stream loans, 122 – 4.3. (Segue) La postergazione del credito di rivalsa, 125 – 4.4. La tutela giudiziale: la revocatoria ordinaria del cash pooling agreement, 126 – 4.5. (Segue) Le revocatorie concorsuali del cash pooling agreement, 131 – 4.5.1. La revocatoria ex art. 166 CCII e quella rafforzata ex artt. 166, co. 1, lett. a) e 290, co. 3, CCII, 134 – 4.5.2. La revocatoria aggravata ex art. 290, co. 1, CCII, 138 – 4.6. (Segue) Il concorso e gli eventuali effetti delle revocatorie del cash pooling agreement, 141 – 4.7. La revocatoria del trasferimento infragruppo nei sistemi di virtual cash pooling, 144 – 4.7.1. La revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 165 CCII, 145 – 4.7.2. La revocatoria giudiziale ex art. 166, co. 2 CCII e la revocatoria aggravata ex art. 290, co. 1 e 2, CCII, 146 – 4.7.3. La revocatoria del rimborso del finanziamento infragruppo, 147 – 4.8. La revocatoria del trasferimento infragruppo nell’effective cash pooling, 149 – 4.9. La revocatoria dell’atto costitutivo della garanzia pignoratizia, 150 – 4.9.1. Nel pegno c.d. cassaforte, 151 – 4.9.2. Nella garanzia finanziaria e nel pegno mobiliare non possessorio, 155 – 4.10. La revocatoria dell’escussione della garanzia pignoratizia, 159 – 4.10.1. La revocatoria dell’atto di escussione del pegno cassaforte, 160 – 4.10.2. (Segue) I criteri distintivi tra pegno regolare e irregolare, 161 – 4.10.2.1. L’escussione del pegno cassaforte irregolare: l’autotutela esecutiva, 165 – 4.10.2.2. La revocatoria dell’escussione del pegno cassaforte regolare, 172 – 4.10.3. La revocatoria dell’escussione della garanzia finanziaria, 172 – 4.10.4. La revocatoria dell’escussione del pegno mobiliare non possessorio, 176.

179	Conclusioni
189	Bibliografia
209	Giurisprudenza

## CAPITOLO I

# IL FENOMENO E I PROBLEMI

### **1.1. La tesoreria aziendale ed il ruolo ancipite del *cash pooling* nel finanziamento al gruppo di società**

L'incessante evoluzione della prassi degli affari e la costante ricerca della migliore soddisfazione degli interessi degli operatori del mercato hanno dato il via ad un progressivo scostamento dai tradizionali modelli di gestione dell'attività d'impresa e dagli modelli contrattuali a tal fine impiegati, con l'obiettivo di ridurre l'assoggettamento al rischio e, contestualmente, garantire la massimizzazione del lucro e della tutela del credito nel raggiungimento del *deal*, in un sistema complesso come quello odierno, multilivello ed integrato<sup>(1)</sup>.

È nel contesto del gruppo d'impres<sup>(2)</sup> che deve essere inquadrata

---

(1) Cfr. FRANCIOSI L.M., Il cash pooling: attività di impresa e contratto in un mercato globalizzato, in Persona e attività economica tra libertà e regola. Studi dedicati a Diego Corapi, DE DONNO B.- PERNAZZA F.-TORINO R.-SCARCHILLO G.-BENINCASA D. (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, vol. II, pp. 1573 ss.

(2) La tesoreria può interessare anche realtà imprenditoriali monadi (che, ad esempio, operano per mezzo di uffici dislocati o che governano diversi flussi di cassa), ma nella presente indagine verrà affrontata con riferimento ai gruppi di società, la «forma più evoluta e «raffinata» di organizzazione» (NIGRO A.-VATTERMOLI D., *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 491) unitaria dell'attività impresa. Per un inquadramento dei gruppi e della loro evoluzione si rinvia a: PAVONE LA ROSA A., *Introduzione, in I gruppi di società. Ricerche per uno studio critico*, PAVONE LA ROSA A. (a cura di), il Mulino, Bologna, 1982, pp. 11 ss.; PAVONE LA ROSA A., *Tipologia dei vincoli di «controllo» e dei «gruppi societari»*, in *Trattato delle società per azioni*, COLOMBO G.E.-PORTALE G.B. (diretto da),

la tesoreria, rappresentando, da un lato, il riflesso della più generale e pervasiva attività di pianificazione delle politiche finanziarie di gruppo, «una manifestazione dei processi di integrazione di risorse e di condivisione di servizi»<sup>(3)</sup> attraverso cui si attua l'attività di direzione e coordinamento e che, determinando un accentramento delle funzioni<sup>(4)</sup>,

---

UTET, Milano, 1999, vol. II, 2, pp. 581 ss.; SCOGNAMIGLIO G., *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 2 ss.; JAEGER G.P., *Le società del gruppo tra unificazione e autonomia*, in *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, BALZARINI P.-CARCANO G.-MUCCIARELLI G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1996, vol. II, pp. 1425 ss.; GALGANO F., *I gruppi di società*, in *Le società*, GALGANO F. (diretto da), UTET, Milano, 2001, pp. 1 ss.; RONDINONE N., *I gruppi di imprese fra diritto comune e diritto speciale*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 3 ss.; BIN M., *Gruppi di società e diritto commerciale*, «Contr. Impr.», 1990, II, pp. 507 ss.; VALZER A., *Art. 2497*, in *Le società per azioni*, CAMPOBASSO M.-CARIELLO V.-TOMBARI U. (a cura di), in *Codice civile e leggi complementari*, P. ABBADESSA P.-PORTALE G.B. (diretto da), Giuffrè, Milano, 2016, vol. II, pp. 3012 ss.; BUTTÀ C., *Una metodologia per l'approccio economico-aziendale allo studio dei gruppi di imprese*, in *I gruppi di società. Ricerche per uno studio critico*, PAVONE LA ROSA A. (a cura di), il Mulino, Bologna, 1982, pp. 62 ss.; MINERVINI G., *La capogruppo e il «governo» del gruppo*, in *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, BALZARINI P.-CARCANO G.-MUCCIARELLI G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1996, vol. II, pp. 1565 ss.; SCOGNAMIGLIO G., *Appunti sul potere di direzione nei gruppi di società*, in *I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi. Venezia, 16-17-18 novembre 1995*, BALZARINI P.-CARCANO G.-MUCCIARELLI G. (a cura di), Giuffrè, Milano, 1996, vol. III, pp. 2107 ss.; SBISÀ G., *Art. 2497, commi 1-2*, in *Direzione e coordinamento di società*, SBISÀ G. (a cura di), in *Commentario alla riforma delle società*, MARCHETTI P.-BIANCHI L.A.-GHEZZI F.-NOTARI M. (diretto da), Giuffrè, Milano, 2012, p. 4; DACCÒ A., *I gruppi di società*, in *Diritto Commerciale. III – Diritto delle società*, CIAN M. (a cura di) Giappichelli, Torino, 2024, p. 827; PIRAS A., *I gruppi di società nel diritto tedesco e brasiliano*, in *I gruppi di società. Ricerche per uno studio critico*, PAVONE LA ROSA A. (a cura di), il Mulino, Bologna, 1982, pp. 240 e 245. V. anche TOMBARI U., *Diritto dei gruppi di imprese*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1 ss., LA PORTA R.-LOPEZ-DE-SILANTES F.-SHLEIFER A., *Corporate Ownership Around the World*, in *The Journal of Finance*, 1999, LIV, II, pp. 471 ss., NENOVA T., *The Value of Corporate Votes and Control Benefits: A Cross-Country Analysis*, reperibile al seguente link: [The Value of Corporate Votes and Control Benefits: A Cross-Country Analysis by Tatiana Nenova :: SSRN e COFFEE JR. J.C., The Rise of Dispersed Ownership: The Roles of Law and the State in the Separation of Ownership and Control](#), in *Yale Law Journal*, 2001, 111:1, pp. 3 ss. per la dicotomia tra sistemi di proprietà dispersa e concentrata.

(3) Per MIOLA M., *Tesoreria accentrata nei gruppi di società e capitale sociale*, in *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Aa.Vv., Giappichelli, Torino, 2011, pp. 37-38 la tesoreria potrebbe essere la sola manifestazione dell'attività di direzione e coordinamento qualora sia ex se idonea a conformare la struttura del gruppo. Sul rapporto tra gestione della tesoreria ed attività di direzione e coordinamento v. anche ARDIZZONE L., *Il contratto di «cash pooling» infragruppo*, in *I contratti per l'impresa. II. Banca, mercati, società*, GITTI G.-MAUGERI M.-NOTARI M. (a cura di), il Mulino, Bologna, 2012, p. 377.

(4) Assumendo una prospettiva opposta, il fenomeno dell'accentramento coincide con

consente una più agevole elaborazione delle *policies* in materia di ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie<sup>(5)</sup>.

Dall'altro lato, è proprio nel contesto dei gruppi che la tesoreria, diversamente dal passato, ha acquisito sempre maggior rilievo: da mero predicato dell'attività d'impresa meritevole di considerazione nei soli momenti di sofferenza è divenuta un elemento centrale dell'organizzazione del *business* che, mediante la gestione dei flussi di cassa<sup>(6)</sup>, consente il perseguimento di una pluralità di obiettivi.

L'eterogeneità delle finalità perseguibili osta ad una rigida predeterminazione e categorizzazione dei suoi elementi costitutivi, motivo per cui si è preferito individuare dei modelli generali<sup>(7)</sup>: tra quelli più diffusi spiccano la tesoreria accentrata e quella centralizzata<sup>(8)</sup>.

La prima realizza il massimo grado di compressione dell'autonomia privata: la gestione finanziaria di tutte le società coinvolte è integralmente attribuita, mediante un mandato con rappresentanza, ad un solo soggetto; normalmente si tratta della *holding*, ma è anche possibile che venga affidata ad una diversa società del gruppo ed anche, per quanto sia di più rara evenienza, ad una società esterna. L'accentramento

---

l'esternalizzazione: è il c.d. *outsourcing*, la pratica mediante la quale «l'impresa committente delega all'*outsourcer* le attività ritenute secondarie rispetto a ciò che costituisce la vera attività di impresa; ciò consente, quindi, all'impresa committente di concentrare e di impiegare al meglio le proprie risorse sulle attività considerate strategiche – il cd. *core business* – e, contestualmente, di liberarsi di tutte le questioni definibili come *middle management*» (PIERAZZI E.M., *L'outsourcing*, in «*Contr. Impr.*», 2009, VI, p. 1349-1350). Nel contesto dei gruppi si apprezza, invece, l'opposta tendenza ad accentrare il *core business*, di modo che le attività strategiche possano essere gestite all'unisono, mentre le attività di minore rilievo vengono lasciate nella disponibilità delle eterodirette.

(5) SCOGNAMIGLIO G., *Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società*, cit., p. 238. Per RONDINONE N., *op. cit.*, pp. 519-520 sono diverse le possibilità che, in un gruppo, consentano un coordinamento finanziario: tra queste, evocano la tesoreria «il monitoraggio degli atti gestionali di indebitamento delle stesse imprese dominate [...] [e la] accentramento della raccolta dei finanziamenti in capo alla *beherrschendes Unternehmen Konzernspitze* (o ad una delle imprese dipendenti)».

(6) Così LIMENTANI R., *La gestione della tesoreria aziendale nel contesto di tassi in aumento*, in «*Amm. e fin.*», 2023, VII, p. 49.

(7) Che dovranno essere adattati allo specifico *business* aziendale, evidenziano FLORIO C.-NARDI ZOCCANTE A., *La pianificazione dei flussi di cassa: un modello applicativo*, in «*Amm. e fin.*», 2016, III, pp. 61-62.

(8) Per un'analisi della tesoreria decentrata e di quella ibrida v. F. CARLETTI- D. GIOVANELLI-F. MASINELLI, *Tesoreria e finanza operativa*, Wolters Kluwer, Milano, 2021., p. 11 ss.

consente il completo controllo sul “mondo bancario”, dal momento che i flussi prodotti dalle eterodirette transitano su un unico conto corrente, gestito dalla c.d. *pooler*<sup>(9)</sup>, dal quale si governa la liquidità e si effettuano i pagamenti<sup>(10)</sup>.

La seconda forma di tesoreria, sulla quale si concentrerà il presente studio, prevede la centralizzazione dei flussi di cassa prodotti dalle società del gruppo: ognuna di esse gestisce autonomamente il proprio *cash flow* per trasferire infine la liquidità – a cadenze prestabilite, o alla soddisfazione di precisi presupposti – su un unico conto corrente, intestato e gestito dalla *pooler* che, anche in questo caso, normalmente coincide con la *holding*.

Da quest’ultimo elemento emerge il ruolo ancipite che la tesoreria può svolgere nel contesto del finanziamento al gruppo: la centralizzazione della tesoreria, nella misura in cui determina un efficientamento del governo dei flussi ed una maggiore razionalità nei movimenti di cassa, determina – ancorché in via mediata – un rafforzamento della pretesa creditoria, che permea la causa concretamente perseguita dalla tesoreria facendo emergere anche la funzione di garanzia<sup>(11)</sup>.

In particolare, la tesoreria determina il costante trasferimento della liquidità prodotta dalle società sottoposte a direzione a coordinamento al *borrower*, normalmente la *pooler* – che è l’*holding* o, al più, una *sub-holding*, anche di nuova costituzione, normalmente, ma non necessariamente, pura<sup>(12)</sup> –, consentendo così il reperimento delle risorse

(9) La *pooler* può essere una società finanziaria: sulla nozione di società finanziaria, sull’evoluzione del regime cui è soggetta e sui rapporti con l’attività di direzione e coordinamento cfr. ARDIZZONE L., *Società finanziaria*, in *Diritto commerciale*, ABRIANI N. (a cura di), in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. IRTI, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 852 ss. e DACCÒ A., *L’accentramento della tesoreria nei gruppi di società*, cit., pp. 54 ss. È possibile che la *pooler*, ove si tratti di una *holding* pura che gestisce i flussi di liquidità, venga ascritta al *genus* delle finanziarie, a *fortiori* ove la *pooler* non sia la capogruppo ma una società che si occupa esclusivamente della centralizzazione della tesoreria (sia interna sia esterna al gruppo). Ma si tratta di mere eventualità, potendo la centralizzazione della tesoreria essere solamente una delle attività realizzate dalla capogruppo, anche in misura non prevalente.

(10) Cfr. MIOLA M., *Tesoreria accentrata nei gruppi di società e capitale sociale*, cit., p. 40.

(11) Per LOBUONO M., *Le garanzie nel project finance*, in «*Riv. dir. civ.*», 2005, II, p. 133 si assiste ad una funzionalizzazione a scopo di garanzia di istituti caratterizzati da una distinta funzione.

(12) È indubbio che, nel caso di *holding* pura, l’incidenza della tesoreria sarà anche maggiore, essendo l’attività delle eterodirette il solo strumento nella disponibilità del *borrower* per adempiere alle obbligazioni sorte dal contratto di finanziamento.

funzionali alla restituzione del capitale ed al pagamento degli interessi maturati<sup>(13)</sup>.

In assenza di una tesoreria le banche finanziatrici sarebbero pregiudicate dal fatto che i soggetti che producono la liquidità – e che non sono controparti nel contratto di finanziamento, essendo al più terzi datori di garanzia nella più generale operazione economica – potrebbero non trasferire puntualmente il risultato del loro *business*, non consentendo al *borrower* di adempiere e rischiando l'integrazione dei presupposti di evento rilevante idoneo a pregiudicare il finanziamento stesso<sup>(14)</sup>.

Oltretutto, mentre di norma la centralizzazione della tesoreria è frutto di una valutazione di opportunità rimessa all'organo amministrativo della *holding* e della singola eterodiretta<sup>(15)</sup>, nel contesto del finanziamento al gruppo tale scelta, proprio per il ruolo svolto, è preclusa: la predisposizione della tesoreria è una *condition precedent* alla sottoscrizione del finanziamento che, ove mancante, impedisce la finalizzazione dell'operazione.

L'avocazione della tesoreria, ancorché foriera di diversi vantaggi, in primo luogo intacca la libertà di iniziativa economica e di autodeterminazione negoziale delle controllate, causando un'alterazione della struttura organizzativa e determinando «una burocratizzazione e [...] un appesantimento nello svolgimento delle funzioni accentrate»<sup>(16)</sup> o centralizzate: il tesoriere non solo si dovrà occupare della gestione quotidiana dei finanziamenti *intercompany*, ma anche del *netting*. Inoltre, ove la *pooler* non dovesse essere più sottoposta all'attività di direzione e coordinamento sarebbe necessario ricostruire *ex novo* l'apparato richiesto, con tutti i costi che ne conseguono.

In secondo luogo, rende l'operato della *pooler*, anche per l'elevato tecnicismo delle funzioni implicate, difficilmente controllabile,

(13) Si realizza, pertanto, un trasferimento di risorse infragruppo animato da finalità di garanzia non estraneo al dibattito: cfr. SESTA M., *Le garanzie atipiche*, CEDAM, Padova, 1988, vol. I, p. 1.

(14) Tali considerazioni valgono, *a fortiori*, con una particolare, con la sottoscrizione dello *zero balance cash pooling* si determina un costante svuotamento della garanzia patrimoniale generica delle eterodirette ed un correlato incremento di quella del *borrower*: le banche non solo vedranno convogliata la liquidità in capo al soggetto tenuto alla restituzione del finanziamento, ma anche il costante aumento della garanzia patrimoniale *ex art.* 2740 c.c. del debitore, a scapito delle pretese dei creditori particolari delle controllate.

(15) Tale profilo verrà approfondito nel capitolo II, paragrafo 3.

(16) PORTALE G.-DACCÒ A., Accentramento di funzioni e di servizi nel gruppo e ruolo dell'assemblea della società controllata, in «Riv. dir. priv.», 2006, III, p. 465.

escludendo fisiologicamente «quei confronti che possono farsi tra le diverse società nell'ambito del gruppo quando le funzioni sono decentrate»<sup>(17)</sup>, privando di conoscenze utili alla conduzione dell'impresa<sup>(18)</sup> e deresponsabilizzando il *management* della singola controllata<sup>(19)</sup>.

## 1.2. La polivalenza del pegno sul saldo del conto corrente bancario

Nel finanziamento sindacato al gruppo di società non è solamente la tesoreria che concorre al rafforzamento della pretesa creditoria, essendo quest'ultimo affidato anche ad un articolato *security package* che, cumulando garanzie reali, personali e *negative pledges*, tutela il credito del *pool*.

Tra queste garanzie merita attenzione, specie in ragione del processo evolutivo da cui è stato interessato ed il rilievo che assume nel contesto del finanziamento, il pegno sul saldo del conto corrente bancario.

È noto che nel contesto del Codice civile del 1942 le garanzie reali<sup>(20)</sup> hanno visto attribuirsi particolare nodale quali cause legittime di prelazione, largamente impiegate nella prassi essendo partecipi di alcuni dei caratteri tipici dei diritti reali<sup>(21)</sup> che consentono al creditore di

(17) G. PORTALE-A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 465.

(18) Cfr. DACCÒ A., *L'accentramento della tesoreria nei gruppi di società*, cit., pp. 11-13 per una panoramica su vantaggi e svantaggi dell'accentramento.

(19) PIERAZZI E.M., *op. cit.*, p. 1352.

(20) Cfr. CHIANALE A., *Le garanzie reali*, in *Trattato di diritto privato*, IUDICA G.-ZATTI P. (a cura di), Giuffrè, Milano, 2019, pp. 1 ss. per la nozione di garanzia reale ed GABRIELLI E., *Il pegno*, in *Trattato di diritto civile*, SACCO R. (diretto da), UTET, Milano, 2005, pp. 4 ss. sull'unitarietà della categoria.

(21) Ossia l'immediatezza, l'assolutezza e l'inerenza: cfr. BIANCA C.M., *Diritto civile. 7. Le garanzie reali. La prescrizione*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 149 ss. ed GABRIELLI E., *Il pegno*, cit., pp. 7 ss. e ID, *Il pegno «anomalo»*, CEDAM, Padova, 1990, pp. 62 ss., in cui evidenzia che la riconduzione del pegno alla categoria dei diritti reali si fonda sul rilievo attribuito all'inerenza, che riconosce al creditore un diritto incorporato sulla *res* che gli consente di soddisfarsi su di essa a prescindere da eventuali mutamenti della titolarità. L'incidenza che tali caratteri possono produrre sulla posizione dei terzi ha portato a ritenere la categoria dei diritti reali tipica e tassativa: il legislatore – valutando con disfavore ogni vincolo imponibile alla proprietà, tanto ad opera del potere pubblico quanto in forza di un atto di autonomia privata – ha voluto limitare l'autonomia negoziale per tutelare la certezza dei traffici e, più in generale, il mercato; v. COMPORTI M., *Diritti reali in generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, CICU A.-MESSINEO F.-MENGONI L. (diretto da), SCHLESINGER P. (continuato da), Giuffrè, Milano, 2011, pp. 217, CHIANALE A., *op. cit.*, pp. 23 ss., GIOVAGNOLI R., *Manuale di diritto civile*, Ita Edizioni, 2023,

costituire in garanzia un bene sul quale, in deroga al generale principio della *par condicio creditorum* di cui all'art. 2741 c.c., viene riconosciuto un diritto di prelazione opponibile *erga omnes*. L'intrinseco dinamismo della prassi degli affari<sup>(22)</sup>, tuttavia, ha fortemente impattato sul sistema degli *iura in re aliena*, favorendo la ricerca di strumenti «in grado di soddisfare la crescente domanda di elasticità e di duttilità che proviene dal mercato»<sup>(23)</sup> e che mal si attagliava alla rigidità delle garanzie reali.

È stato così innescato un importante processo evolutivo che ha interessato, nella sua massima espressione innovatrice, il pegno<sup>(24)</sup>, in considerazione della sua intrinseca duttilità ed il minore rigore formale cui è soggetto. Si è pertanto assistito al proliferare, sia a livello normativo sia nella prassi, di pegni in cui si ravvisa un apprezzabile scostamento dal modello codicistico<sup>(25)</sup>: è in questo contesto che deve essere declinato il

---

pp. 400 ss., cui si rinvia per i rapporti tra il principio del *numerus clausus* ed il tema della tipicità e, in giurisprudenza, Cass. 17 dicembre 2020, n. 28972, in *OneLegale. Contra* LIBERTINI M., *I «trasferimenti di cubatura»*, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, GALGANO F. (diretto da), UTET, Torino, 1995, vol. III, p. 2261.

(22) Cfr. CHIANALE A., *op. cit.*, p. 236.

(23) BATTELLI E., *Il pegno sui beni immateriali. Contributo allo studio del pegno non possessorio sugli intangible assets*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 25.

(24) Cfr. GABRIELLI E., *Il pegno «anomalo»*, cit., p. 59 sulla *ratio* della distinzione tra pegno civile e pegno commerciale. Sulla polisemia della nozione di pegno v. anche BATTELLI E., *op. cit.*, pp. 27-28 e LOBUONO M., *I contratti di garanzia*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, PERLINGIERI P. (diretto da), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, vol. IV, pp. 214.

(25) Per LOBUONO M., *I contratti di garanzia*, cit., p. 211 tali scostamenti sono all'intento di contemperare la tutela del credito con la libera circolazione dei beni. Basti pensare al c.d. pegno *omnibus* (Cfr. GABRIELLI E., *Il pegno «anomalo»*, cit., pp. 5 ss. e VILLANACCI G., *Le garanzie reali e personali*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 172 ss.), con cui le parti tutelano tutti i crediti che potrebbero sorgere tra loro, al c.d. pegno rotativo (LOBUONO M., *I contratti di garanzia*, cit., pp. 245 ss.; BIANCA C.M., *Diritto civile. 7. Le garanzie reali. La prescrizione*, cit., pp. 161 ss.; CHIANALE A., *op. cit.*, pp. 274 ss.; VILLANACCI G., *op. cit.*, pp. 134 ss.; BATTELLI E., *op. cit.*, pp. 101 ss. e, per le criticità, GAZZONI F., *Il vestito dell'imperatore (replica «ossessiva» sul pegno rotativo)*, in *Riv. notariato*, 2002, III, pp. 563 ss.), che attribuisce al garante la facoltà di sostituire il bene su cui *ab origine* insiste la garanzia integrando una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dalla sostituzione, totale o parziale, dell'oggetto e dal trasferimento del vincolo pignoratorio sul bene di volta in volta pignato, senza che siano a tal fine necessarie ulteriori manifestazioni di volontà e nella continuità del rapporto originario (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25796, in *OneLegale*). La clausola di rotatività è fisiologicamente presente nel pegno mobiliare non possessorio introdotto con il d.lgs. 3 maggio 2016, n. 59, convertito poi con la legge 30 giugno 2016, n. 119, contraddistinto dalla possibilità del debitore di disporre del bene oggetto della garanzia, che si trasferisce sul prodotto risultante dall'atto dispositivo stesso. Tale caratteristica è parimenti prevista all'art. 5 d.lgs. n. 170/2004 in materia di garanzie finanziarie, oltre

pegno sul saldo del conto corrente bancario<sup>(26)</sup>, e che per essere correttamente inquadrato richiede la puntuale individuazione dell'oggetto della garanzia e della natura giuridica del contratto di conto corrente bancario, ossia quel negozio per effetto del quale un istituto bancario, «in presenza di una disponibilità presso di sé a favore del cliente, si obbliga a prestare un servizio di cassa consistente nel provvedere, per conto del cliente correntista, su suo ordine diretto od indiretto e con le sue disponibilità, ai pagamenti ed alle riscossioni»<sup>(27)</sup>.

È noto che la natura giuridica del contratto di conto corrente bancario è stata oggetto di un acceso dibattito, che non può in questa sede essere ripercorso adeguatamente<sup>(28)</sup>. Ci si limita ad evidenziare che, in primo luogo, sono state superate le tesi che lo riconducevano nell'alveo della tipicità: sia quale sottospecie del conto corrente ordinario di cui agli artt. 1823 ss. c.c.<sup>(29)</sup>; sia quale mera modalità di contabilizzazione che rappresenta una variante di un contratto tipico consentita senza

---

che nel pegno di beni in lavorazione di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 401, il pegno sui titoli – introdotto a seguito della dematerializzazione delle azioni, previsto dapprima in via convenzionale e poi dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 –, il pegno sui prodotti lattiero caseari di cui alla lg. 122/2001, il pegno non possessorio agricolo su prodotti d.o.p. e i.g.p. di cui al d.lgs. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in lg. 24 aprile 2020, n. 27.

(26) Cfr. PERRINO M., *Banche e operazioni bancarie negli scritti di Bernardino Libonati*, in «Riv. dir. comm.», 2013, pp. 732 ss. sui rapporti tra contratto bancario ed attività bancaria.

(27) PERASSI M.-SILVETTI C., *I contratti bancari. Parte speciale*, in *La banca: l'impresa e i contratti*, CALANDRA BUONAURA V.-PERASSI M.-SILVETTI C. (a cura di), in *Trattato di diritto commerciale*, COTTINO G. (diretto da), CEDAM, Padova, 2001, vol. VI, p. 478 e, analogamente, MOLLE G., *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, CICU A.-MESSINEO F.-MENGONI L. (diretto da), Milano, Giuffrè, 1981, vol. XXXV, I, p. 472 e Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943, in *OneLegale*. La definizione è stata data dagli interpreti, mancando nel Codice civile del 1942 una definizione positiva di tale fenomeno contrattuale.

(28) Per un inquadramento delle tesi sia consentito rinviare a CORONA R., *La revocatoria giudiziale del pegno sul saldo del conto corrente bancario*, in «Giur. Comm.», 2024, V, pp. 955 ss.

(29) In questo senso la relazione al Codice civile del 1942, §743 e, in giurisprudenza, Cass. 23 maggio 1986, n. 3447, in *OneLegale*. In dottrina cfr.: SALANDRA V., *Conti correnti bancari e contratto di conto corrente*, in «Riv. dir. comm.», 1931, I, pp. 707-708; MOLLE G., *op. cit.*, p. 483; TARZIA G., *Il contratto di conto corrente bancario*, Ipsoa informatica, Milano, 2001, pp. 60 ss.; SANTORO V., *Il conto corrente bancario*, in *Il Codice Civile. Commentario*, SCHLESINGER P. (diretto da), Giuffrè, Milano, 1992, pp. 7 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale. 3. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali*, UTET, Milano, 2022, III, p. 125. *Contra*: GIORGIANNI F.-TARDIVO C., *Diritto bancario. Banche, contratti e titoli bancari*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 530; BONTEMPI P., *Diritto bancario e finanziario*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 408; MORERA U., *Sul conto corrente bancario (contributo all'inquadramento)*, in «Banca, borsa tit. cred.», 2023, II, pp. 191-192; SALANITRO N., *Conto corrente bancario*, in «Dir. banc.», 1988, vol. I, p. 409.

che ciò determini alcuna alterazione della struttura e conseguente fuoriuscita dal tipo<sup>(30)</sup>; sia quale particolare ipotesi di mandato cui si accompagna l'effetto della destinazione dei rispettivi crediti a compensarsi tra loro<sup>(31)</sup>; sia, infine, quale contratto tipico *ex se* considerato<sup>(32)</sup>. Stessa sorte ha avuto la tesi del collegamento negoziale volontario<sup>(33)</sup>, alla stregua della quale tale contratto deriverebbe dal collegamento negoziale tra un contratto idoneo a costituire una disponibilità<sup>(34)</sup> ed un mandato<sup>(35)</sup>, senza che però quest'ultimo possa dirsi prevalente<sup>(36)</sup>.

Il conto corrente bancario deve essere ricostruito in chiave unitaria, quale contratto normativamente atipico<sup>(37)</sup>, socialmente tipico (come

(30) Cfr. MACCARONE S., *Osservazioni in tema di conto corrente bancario*, in *Le operazioni bancarie*, PORTALE G.B. (a cura di), 1978, vol. II, p. 617. *Contra* GIORGIANNI F.-TARDIVO C., *op. cit.*, p. 543 e FERRI G., *Conto corrente di corrispondenza*, in *Enc. Dir.*, 1961, vol. IX, p. 667.

(31) Così Trib. Napoli 8 maggio 1974, in *Dir. fall.*, 1974, II, p. 782 e, nello stesso senso, CALTABIANO A., *Il conto corrente bancario*, CEDAM, Padova, 1967, p. 133, GASPERONI N., *Conto corrente bancario e di corrispondenza e presupposti di esistenza del mandato extracartolare a pagare assegno bancario*, in «*Riv. dir. comm.*», 1953, II, p. 304 e PASTERIS C., *Sulla natura giuridica del contratto di conto corrente bancario di corrispondenza*, in «*Riv. dir. comm.*», 1956, II, pp. 107 ss. *Contra* GIORGIANNI F., *I crediti disponibili*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 285.

(32) La disciplina si dovrebbe rinvenire, in particolare, nelle norme di cui agli artt. 1852 ss. c.c. e dalle norme bancarie uniformi: cfr. SALANITRO N., *op. cit.*, p. 412 e SANTORO V., *op. cit.*, p. 15.

(33) Il collegamento funzionale volontario è caratterizzato dalla coesistenza di una causa immediata, propria del singolo contratto, ed una mediata, ulteriore ed unitaria, raggiungibile con l'utilizzo di plurimi contratti, senza che vi sia una compenetrazione causale tale da rendere la causa ultima la sola ad essere perseguita. In questo senso possono leggersi le posizioni di MOLLE G., *op. cit.*, pp. 492 ss., TARZIA G., *op. cit.*, p. 161 e CALTABIANO A., *op. cit.*, pp. 133-134.

(34) Sono diverse le modalità con cui può costituirsi la disponibilità: v. Cass. 15 dicembre 1970, n. 2685, in «*Banca, borsa tit. cred.*», 1971, II, p. 328 e MOLLE G., *op. cit.*, pp. 510 ss., secondo cui la disponibilità si può anche avere mediante accreditamento, ossia un negozio di attuazione (per la cui definizione cfr. SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1989, pp. 136 ss.); *contra* SANTINI G., *Il bancogiro*, Zuffi, Bologna, 1950, p. 58.

(35) Sul rilievo non preponderante del mandato cfr. MOLLE G., *op. cit.*, pp. 490-491. Diversamente BONTEMPI P., *op. cit.*, p. 409, che ritiene necessaria una valutazione alla stregua della causa concreta dell'operazione per valutare. Di interesse la posizione di FERRO-LUZZI P., *Lezioni di diritto bancario. Parte generale*, Torino, Giappichelli, 2004, I, p. 226.

(36) Così VISENTINI B., *Il conto corrente bancario*, in «*Riv. banc.*», 1943, p. 12.

(37) Cfr. PIRAINO LETO A., *Contratti atipici e innominati*, UTET, Torino, 1974, p. 224, COLAVOLPE A., *I contratti bancari di finanziamento*, in *Il contenzioso tra le banche e i clienti. L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, ARATARI F.-IANNACCONE L. (a cura di), Milano, Wolters Kluwer, 2018, p. 5, e, in giurisprudenza, Cass. 6 dicembre 1974, n. 4023, in «*Banca, borsa tit. cred.*», 1975, I, p. 17.

testimoniano le norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI<sup>(38)</sup> e meritevole di tutela<sup>(39)</sup>, non in ragione della sua mera diffusione<sup>(40)</sup> ma per la sua idoneità – testimoniata proprio dal suo ampio utilizzo – a regolare i rapporti sottesi secondo i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione<sup>(41)</sup>.

Pertanto, il contratto di conto corrente bancario è un contratto in-nominato di durata, consensuale<sup>(42)</sup> e normativo<sup>(43)</sup>, che si fonda su elementi del mandato, del deposito bancario e dell'apertura di credito. Inoltre, poiché la banca è tenuta al compimento di negozi giuridici,

(38) In questo senso V. SANTORO, *op. cit.*, p. 10, che «ne ammette [...] la tipicità sociale, desunta dalla prassi bancaria così come formalizzata nelle norme bancarie uniformi».

(39) Essendo la struttura del conto corrente bancario è in linea con i canoni giustizia, proporzione, equilibrio e solidarietà richiesti ai fini del superamento del vaglio di cui all'art. 1322, co. 2 c.c., non determinando alcun fisiologico svantaggio o sproporzione strutturale. Ciò non significa, com'è ovvio, che ogni contratto di conto corrente bancario sia necessariamente valido: residua sempre il giudizio causale, da svolgersi in concreto, che può parimenti determinarne l'invalidità. Invalidità diversa da quella comminata in caso di immeritevolezza, trattandosi di una nullità virtuale derivante dal contrasto con norma imperativa. Ad oggi la nozione di norma imperativa – per cui si rinvia a CAUTADELLA A., *op. cit.*, p. 401 ss. e GIOVAGNOLI R., *op. cit.*, pp. 1554 ss. – non è pacifica: per il dogma della fattispecie è tale la norma avente un contenuto specifico e individuato (cfr. Cass. 15 marzo 2022, n. 8472, in *OneLegale* sulla fideiussione prestata da un confidi c.d. minore e Cass. 16 novembre 2022, n. 22719, in *OneLegale* in materia di mutuo eccedentario che violi l'art. 38 t.u.b.); per quello dell'interesse pubblico è quella posta a presidio di valori giuridici fondamentali (cfr. Cass. 31 maggio 2022, n. 17568, in *OneLegale* sui reati-contratto e Cass. 17 settembre 2015, n. 18213, in *OneLegale* sul patto occulto di maggiorazione del canone locatizio). V'è da chiedersi se, ove il dogma della fattispecie dovesse essere preferito, la natura imperativa dell'art. 1322, co. 2 c.c. possa essere messa in discussione, con la conseguenza di dover individuare la “sanzione” cui sottoporre il contratto immeritevole.

(40) Cfr. DE NOVA G., *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, CEDAM, Milano, 2011, p. 165. Invero, dalla diffusione di un contratto atipico può unicamente desumersi l'idoneità a regolare in modo efficiente i rapporti patrimoniali sottesi, concorrendo – ma non esaurendo e, di fatto, sterilizzando – al giudizio di meritevolezza, che – come evidenziato dalla recente giurisprudenza di legittimità, v., in *OneLegale*, richiede di valutare se i rapporti patrimoniali vengano regolati secondo i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione –: in questo senso DOLMETTA A.A., *A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in «Banca borsa tit. cred.», 2022, V, p. 645; *contra* CATAUDELLA A., *I contratti. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 239 e DE NOVA G., *op. cit.*, p. 166

(41) Cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 5657.

(42) La consensualità non è messa in discussione dalla circostanza che il correntista, per consentire alla banca di eseguire il mandato, consegni una somma di denaro, non essendo necessario che il negozio che fornisce la disponibilità sia reale.

(43) Cfr. SALANDRA V., *Conti correnti bancari e contratto di conto corrente*, cit., p. 731 e TARZIA G., *op. cit.*, pp. 173 ss. e ID, *Contratti preparatori e contratti di coordinamento*, in *Studi in memoria di Bernardino Scorza*, Aa.Vv., Società editrice del foro italiano, Roma, 1940, pp. 724 ss.

la prestazione da mandato senza rappresentanza<sup>(44)</sup> andrebbe ritenuta prevalente<sup>(45)</sup>.

Minori dubbi sono sorti sul fulcro della sua struttura che, mediante la gestione della cassa, consente al cliente «di trasformare in “somme di denaro” poste a sua disposizione non solo i versamenti di denaro ma altresì le rimesse effettuate in vario modo da terzi ed i crediti verso terzi non appena vengono soddisfatti»<sup>(46)</sup>.

Più complessa – e connessa all’individuazione dell’oggetto della garanzia pignorizia – è l’individuazione l’oggetto del pegno sul saldo del conto corrente bancario.

Per una prima tesi il pegno sul saldo del conto corrente avrebbe ad oggetto beni mobili *ex artt.* 2784 e 812 c.c.<sup>(47)</sup>; segnatamente, una *res* generica e fungibile, il denaro<sup>(48)</sup>.

Riguardo a tale prospettazione si è però rilevato come essa tradisca «una forzatura in ordine al concetto di saldo e alla previsione dell’art. 1834 c.c., che non si applica ai depositi regolati in conto corrente»<sup>(49)</sup>. In particolare, nel conto corrente bancario la disponibilità è data dalla risultanza derivante dalle annotazioni dei versamenti e dei prelievi che insistono sul conto, ed il saldo è una rappresentazione di quanto sia esigibile dal correntista; un credito che, pertanto, non può essere considerato denaro<sup>(50)</sup>.

Inoltre, ai fini della sussunzione nella categoria del pegno su cose mobili è necessario che la *res* sia corporale<sup>(51)</sup>. Si è però già avuto modo

(44) Minoritaria la tesi che riconduce il fenomeno gestorio ad un appalto di servizi regolato dalle norme sul mandato: cfr. SANTORO V., *op. cit.*, pp. 41 ss. e VISENTINI B., *op. cit.*, p. 11.

(45) Cfr. CAMPOBASSO G.F., *op. cit.*, p. 125, SANTORO V., *op. cit.*, p. 11, MOLLE G., *op. cit.*, pp. 493-494, BONTEMPI P., *op. cit.*, pp. 410-411, GIORGIANNI F., *op. cit.*, pp. 284-285 e, in giurisprudenza, Cass. 10 marzo 2010, n. 5843, in *OneLegale. Contra* FERRO-LUZZI P., *op. cit.*, p. 21.

(46) Giorgianni F.-Tardivo C., *op. cit.*, p. 542.

(47) Per un inquadramento del pegno su cose mobili v. GABRIELLI E., *Il pegno*, cit., pp. 131 ss.

(48) Così GIORGIANNI F., *op. cit.*, pp. 309-310.

(49) Cass. 8 agosto 2016, n. 16618, in *OneLegale* ed COLUCCI A., sub *art. 1842*, in *Codice civile*, ALPA G.-MARICONDA V., Milano, Wolters Kluwer, 2013, vol. II, p. 1862.

(50) Così Cass. 8 agosto 2016, n. 16618, cit., che ricava un’ulteriore conferma dalla «disciplina del sequestro o del pignoramento del saldo (art. 1830 c.c.), che non comporta lo scioglimento del contratto e non esclude che sul conto continuino a poter essere effettuate rimesse (salva l’impossibilità di quelle comportanti diminuzione del saldo)».

(51) REALMONTE F., *Il pegno*, in *Trattato di diritto privato*, RESCIGNO P. (diretto da), UTET, Torino, 1985, vol. I, p. 639.

di evidenziare come esplicazione della funzione gestoria propria della banca sia quella di utilizzare lo strumento tecnico-giuridico del conto corrente bancario per convertire nei rapporti banca-cliente la moneta legale, intesa quale *res* corporale, in moneta bancaria, cioè scritturale<sup>(52)</sup>.

Per una seconda tesi si tratterebbe di un pegno su universalità di mobili di cui agli artt. 2784 e 816 c.c.<sup>(53)</sup>. È questa una tesi che ha avuto più seguito nella prassi, come si evince dalle clausole costitutive del pegno impiegate, ma che nel dibattito interpretativo non ha ricevuto significativo avallo<sup>(54)</sup>.

Invero, tale inquadramento presenta due ostacoli difficilmente superabili: in primo luogo, ai fini dell'universalità è necessario che vi siano beni tra loro distinti<sup>(55)</sup>; in secondo luogo, manca nel denaro la proiezione finalistica propria delle universalità, che si esplica quale nesso intercorrente tra i singoli beni che ne giustifica l'assoggettamento a disciplina unitaria. Il perdurante utilizzo del riferimento nelle clausole costitutive, allora, si spiega in chiave cautelativa e prudenziale.

Per una terza tesi, poi, il pegno avrebbe ad oggetto il conto corrente bancario *ex se* considerato.

Però, la *ratio* del pegno è quella di costituire la garanzia su un bene avente un valore tale da consentire, in caso di inadempimento, l'escussione e la soddisfazione coattiva del credito. Conseguentemente, da un lato tale garanzia non sarebbe, in sé considerata, utile per il creditore,

(52) FERRO-LUZZI P., *op. cit.*, p. 226.

(53) L'art. 816, co. 1 c.c. espressamente identifica l'universalità di mobili con una «pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria». Con riferimento al pegno sulle universalità v. GABRIELLI E., *Il pegno*, cit., pp. 163 ss. e BIANCA C.M., *Diritto civile. 7. Le garanzie reali. La prescrizione*, cit., pp. 162 ss.

(54) «Il pegno è costituito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonché, in quanto compatibili, degli artt. 2784 e seguenti del codice civile e deve intendersi quale “garanzia finanziaria” o, se del caso, “pegno di universalità” (pegno sulla totalità dei beni ai sensi degli articoli 2784 e 816 del Codice civile), “pegno su beni mobili” (si sensi dell'articolo 2786 del Codice civile) o “pegno sui crediti” (ai sensi dell'art. 2800 del Codice civile); «Ai fini del perfezionamento del pegno ed anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 2784, 2786 e 2800 del Codice civile e dal Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, con la sottoscrizione del presente atto la banca depositaria riconosce e accetta, espressamente ed incondizionatamente, la costituzione del pegno in favore dei creditori garantiti del saldo sul conto corrente bancario».

(55) GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, p. 204 rileva che, per aversi una universalità di mobili, «è necessaria una pluralità di cose (anche due) che abbiano però la loro compiutezza, così da poter eventualmente essere oggetto di separato godimento e di separata disposizione».

non concorrendo a rafforzare il suo credito; dall'altro lato, se anche si ammettesse, sarebbe difficile individuare un valore economico del conto corrente che prescindendo dal saldo in esso registrato<sup>(56)</sup>.

La tesi preferibile, e che valorizza la natura giuridica del contratto di conto corrente bancario – quale contratto che trasforma «tutte le rimesse effettuate da terzi, in vario modo ed a vario titolo, a favore del cliente (oltre quelle effettuate da lui stesso) [...] in somme di denaro messe a sua disposizione, [...] [creando] una particolare figura di “credito disponibile”, equivalente alle somme risultanti a credito del cliente»<sup>(57)</sup> – è quella che riconduce il pegno sul saldo di conto corrente bancario ad un pegno su crediti<sup>(58)</sup>. Segnatamente, si tratterebbe di un pegno gravante sul diritto di credito di cui è titolare il datore della garanzia pignorizia nei confronti della banca depositaria, presso cui è acceso il conto corrente, alla restituzione di un credito pari al saldo attivo.

Ciò trova conferma nella considerazione per cui l'istituto bancario svolge, ai fini di un contratto di conto corrente bancario, un servizio di cassa improprio, essendo le somme nella disponibilità del correntista, ma di proprietà della banca<sup>(59)</sup>.

In tale prospettiva il pegno sul saldo del conto corrente bancario appare una garanzia particolarmente tutelante per il creditore.

In primo luogo, in considerazione delle caratteristiche del credito che il cliente vanta nei confronti della banca. Infatti, è un credito non solo esigibile, ma anche sicuro, e ciò nella misura in cui «il rischio di insolvenza [...] a livello pratico è inesistente per la qualità del soggetto e per la presenza di meccanismi, privati e pubblici, che tutelano il diritto del cliente a ricevere il suo denaro»<sup>(60)</sup>.

(56) Cfr. BRAGANTINI M.-GATTA M.-CHIARENZA F., *Il pegno*, in *Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati*, Aa.Vv., Milano, Wolters Kluwer, 2016, p. 244: «oggetto del pegno non è il conto corrente in quanto tale, bensì il saldo attivo di volta in volta esistente sul conto corrente pignato».

(57) MARTUCELLI S., *Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 68.

(58) Crediti che, come rileva GABRIELLI E., *Il pegno*, cit., p. 204, non risultano da un titolo o da altro documento rappresentativo e che possono essere autonomamente espropriati, avendo un proprio valore di mercato (BIANCA C.M., *Diritto civile. 7. Le garanzie reali. La prescrizione*, cit., p. 221). Per l'evoluzione del regime del pegno sui crediti v. RUSCELLO F., *Il pegno sul credito. Costituzione e prelazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1984, pp. 14 ss.

(59) MOLLE G., *op. cit.*, pp. 474-475.

(60) FERRO-LUZZI P., *op. cit.*, p. 218.

In secondo luogo, in ragione delle ingenti somme che nei finanziamenti sindacati transitano sul conto corrente interessato dalla garanzia.

Parimenti complessa la natura giuridica del pegno sul saldo del conto corrente bancario, anch'essa nel tempo oggetto di diverse ricostruzioni, «descrittivamente riunite in quattro gruppi: come un'ipotesi di cessione (condizionata; limitata; cooptativa), di successione costitutiva, di sostituzione sostanziale, ed, infine, come un'ipotesi di vero e proprio diritto reale; sia con riguardo alla conseguente distinzione con fattispecie analoghe, quale la *cessio pro solvendo*»<sup>(61)</sup>.

Tra queste tesi, quella che ha ricevuto maggiore sostegno nega autonomia rilevanza al pegno sui crediti, configurandolo quale cessione del credito in garanzia<sup>(62)</sup>. Il fondamento di tale opzione interpretativa è facilmente rinvenibile nelle indubbie similitudini tra le due figure: i crediti sono ontologicamente incompatibili con forme di possesso<sup>(63)</sup>, motivo per cui l'indisponibilità giuridica derivante dalla sua costituzione in garanzia si fonda sulle stesse tecniche approntate dal legislatore per la circolazione stessa del credito. Vi sono, però, diversi elementi che ostano a tale biunivoca correlazione.

Con riferimento al momento perfezionativo, nel pegno di crediti l'accordo produce unicamente gli effetti di cui agli artt. 2801 e 2802 c.c., «ma non dà luogo, di per sé solo, alla nascita del diritto reale di garanzia sul credito, poiché questo sorge solo con la notificazione del titolo costitutivo al terzo debitore, e cioè col completamento di una fattispecie a formazione successiva la quale assicura al creditore il diritto di prelazione sul credito»<sup>(64)</sup>. Il debitore, infatti, deve conoscere la

(61) GABRIELLI E., sub artt. 2800-2801, in *Commentario del codice civile*, GABRIELLI E. (diritto da), UTET, Milano, 2016, pp. 278 ss., REALMONTE F., *op. cit.*, p. 633 e CHIANALE A., *op. cit.*, pp. 308-310, cui si rinvia per gli argomenti spesi a sostegno e contro tali tesi.

(62) Sulla cessione del credito: BIANCA C.M., *Diritto civile. 4. L'obbligazione*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 570 ss.; GAZZONI F., *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 619 ss.; TROIANO S., *Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio*, in *Diritto civile. Norme, questioni, concetti*, AMADIO G.-MACARIO F. (a cura di), il Mulino, Bologna, 2022, vol. I, pp. 463 ss.; GIOVAGNOLI R., *op. cit.*, pp. 797 ss.

(63) VEIGA COPO A.B., *Prefazione*, in *Il pegno «anomalo»*, GABRIELLI E., in Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 20.

(64) Cass. 12 giugno 2006, n. 13551, in *OneLegale*. Per RUSCELLO F., *op. cit.*, pp. 21 ss., da un lato, può essere mantenuta ferma la distinzione tra il momento della costituzione della garanzia ed il suo perfezionamento. Dall'altro lato, sebbene ciò implichi l'esistenza di un pegno produttivo di effetti solamente *inter partes*, ritiene che «non si può discorrere di diritto di pegno